

TRIBUNALE DI BELLUNO

N. 101/17 R.G.
N. 806 Cron.
N. 101/17 Rep.

N.10 / 15 R.G.
n. 101 +102 / 17 R.G.

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. ssa A. Coniglio Presidente
Dott.ssa A. Travia Giudice rel.
Dott. P. Velo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 180 L.F.

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 31.1.17;

visto il ricorso depositato il 16.10.15 dalla società **[REDACTED]**

[REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig. **[REDACTED]**

con sede in **[REDACTED]** (BL), via **[REDACTED]**, lo **[REDACTED]**,

ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data
29.4.16;

vista la memoria di costituzione depositata il 20.1.17 dalla società
ricorrente, tendente ad ottenere l'omologazione della proposta di
concordato preventivo depositata con atto in data 2.4.16 e modificata con
atto depositato il 16.4.16;

rilevato che con decreto in data 16.9.16 il Tribunale, ad integrazione del
decreto di ammissione al concordato preventivo, ha disposto, ai sensi
dell'art. 186 bis co. II lett. c) L.F., l'estensione del diritto al voto ai
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, fermo restando il
mantenimento delle rispettive cause di prelazione in capo ai medesimi
creditori;

Mane Ulla

rilevato che in data 18.10.16 si è tenuta l'adunanza dei creditori;
rilevato che dal verbale dei voti pervenuti dopo l'adunanza ai sensi dell'art. 178 L.F., depositato dal Commissario Giudiziale in data 8.11.16 risulta che la proposta di concordato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Viste le opposizioni depositate dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rispettivamente in data 19.1.17 e 20.1.17.

Visto il parere di non fattibilità del concordato, depositato il 20.1.17 dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 180 L.F..

OSSERVA

Deve preliminarmente essere rilevata l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle opposenti, sollevata dalla società ricorrente, posto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, (Cass. sez. I, sent. 2.7.12 n. 13284), " la limitazione a partecipare in sede oppositiva al giudizio di omologazione è riferibile solo a coloro che hanno approvato la proposta; ne deriva che la partecipazione consentita, nell'area dei creditori, non è solo riconosciuta ai dissenzienti, che la norma considera a pieno titolo legittimati, ma anche a quelli che non avendo dissentito - per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati, o ancora perché non ammessi al voto, o infine perché astenuti - intendano contrastare la omologazione, prospettando l'interesse diretto e attuale al giudizio, in riferimento al trattamento loro riservato dalla proposta. In sostanza, a fronte della duplice categoria, dei creditori non legittimati all'opposizione e di quelli ammessi, si pone il "tertium genus" dei soggetti interessati, il quale è suscettibile di essere implementato anche dai creditori non votanti, non essendo la espressione "creditori dissenzienti" significativa della "mens legis" di circoscrivere ai

Anna Ullari

"creditori solo in quanto dissenzienti" - cioè che hanno votato contro la proposta - la legittimazione all'opposizione, ma piuttosto della indicazione di una categoria specifica, che già risulta dal voto, di aventi titolo a contrastare la omologazione avendo contrastato la approvazione, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi

Gli opposenti risultano inoltre avere un interesse diretto ed attuale alla non omologazione del concordato, prospettando il parere di non fattibilità espresso dal Commissario giudiziale, i concreti pregiudizi che deriverebbero dalla omologazione del concordato alla massa dei creditori e, conseguentemente, anche ai creditori opposenti.

Va, inoltre, preliminarmente rilevato il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177 L.F., malgrado la irregolarità del voto espresso dal creditore ~~_____~~ il quale, dopo aver espresso voto contrario alla adunanza in data 18.10.16, ha comunicato, nei venti giorni successivi, il proprio voto favorevole, dovendosi desumere dal disposto dell'art. 178 co. IV LF come modificato dalla Legge 6.8.15 n. 132, che attribuisce la facoltà di esprimere il voto successivamente alla adunanza soltanto a quei creditori che in detta sede non abbiano votato, il principio di non modificabilità del voto (in tal senso Trib. Monza, decreto 4.11.16, Est, Nardecchia).

Risultano invece essere stati regolarmente espressi sia il voto del creditore ~~_____~~ (trattandosi di voto contrario successivamente rettificato soltanto con riguardo ad un maggior importo), sia dei creditori Banca Carige S.p.a. e Veneto Banca S.p.a (che, malgrado la mancata indicazione del sottoscrittore, interpellati dal Commissario giudiziale, hanno confermato il voto espresso dai loro rispettivi delegati), nonché il voto della Agenzia delle Entrate di Belluno, non essendo previsto dagli

artt. 174 e 175 L.F. che la delega conferita per la rappresentanza del creditore alla adunanza dei creditori debba indicare espressamente il voto che il delegato dovrà esprimere ed avendo, in ogni caso, il Direttore della Agenzia delle Entrate di Belluno, con nota in data 2.2.17, confermato il voto espresso dal suo delegato.

Nel merito, deve rilevarsi che, come esposto dal Commissario giudiziale nel suo parere ex art. 180 L.F., con la proposta di concordato la società ricorrente chiede essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con proposta di:- esercitare temporaneamente l'impresa, con le modalità e nei termini indicati nel piano, non oltre il 31 dicembre 2020, con pagamento, nel rispetto delle singole scadenze, dei creditori in prededuzione; - realizzare tutte le attività patrimoniali esistenti e sopravvenute con le modalità e nei termini indicati nel piano;- destinare le disponibilità di cassa esistenti al momento della cessazione dell'attività di impresa diretta ed ogni ulteriore risorsa e realizzo provenienti dalla successiva liquidazione patrimoniale, a) entro il 31/12/2016, per il pagamento integrale delle spese di procedura; b) a far data dal sesto mese dalla cessazione della continuità aziendale ed entro il 31/12/2021: i) per il pagamento integrale dei ulteriori crediti di natura prededucibile; ii) a seguire, per il pagamento integrale dei crediti privilegiati (nel rispetto delle cause di prelazione normativamente previste e fatto salvo il degrado ex art. 160 co. II L.F.); iii) a seguire, per il pagamento parziale, nella misura indicata nel piano, dei creditori chirografari; c) contestualmente al realizzo dei beni immobili gravati da ipoteca e comunque entro il 31/12/2021, per il pagamento integrale dei crediti muniti di prelazione ipotecaria.

il Commissario giudiziale ha evidenziato (p. 15 e ss. del parere ex art. 180 L.F.) che, in sostanza, la società intende proporre: a) la collocazione

sul mercato per la vendita a terzi dell'intero compendio aziendale non prima dell'1/1/2019; b) l'esercizio temporaneo dell'impresa almeno fino al 1/1/2019 e non oltre il 31/12/2020, in funzione dell'integrale e migliore dismissione dei propri assets ed il realizzo di ogni ulteriore attività, con il conseguente insorgere di crediti da parte di terzi che necessariamente verranno soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori aventi titolo e causa anteriore rispetto al deposito della domanda di concordato; c) il pagamento integrale delle sole spese di procedura (e non delle ulteriori spese in prededuzione, quali anche le spese ed i debiti prededucibili verso banche e fornitori ante concordato, stimati in complessivi euro 2.801.830,03) entro il 31/12/2016; d) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati aventi titolo o causa antecedenti alla pubblicazione al registro delle imprese della domanda di concordato, ivi compresi i creditori ipotecari, non prima del 30.06.2020, con degrado a chirografo del debito erariale per complessivi euro 4.933.512,00 per IVA, sanzioni, interessi e tributi locali; e) il soddisfacimento in misura percentuale, compresa fra il 34,02% ed il 46,59 %, dei creditori chirografari, compresi i degradati, aventi titolo o causa antecedenti alla pubblicazione al registro delle imprese del ricorso del 20/10/2015.

Ha rilevato il Commissario giudiziale che le risorse da destinare a tali pagamenti derivano - in base alla proposta formulata dalla società ricorrente - dalla vendita dell'intero compendio aziendale da attuarsi solo dopo l'1/1/2019, e comunque entro il 31/12/2020 e, in mancanza della cessione unitaria dell'azienda, dalla cessione atomistica dei singoli beni da realizzarsi a partire dal 1/1/2021, nonché dai flussi di cassa monetari generati dalla prosecuzione dell'attività sino alla data di cessione dell'azienda e comunque entro il 31/12/2020 e, in mancanza della cessione unitaria dell'azienda, dalla cessione atomistica dei singoli beni da

Anna Maria

realizzarsi a partire dal 1/1/21. In tal modo - osserva il Commissario giudiziale -, con il proseguimento dell'attività aziendale, "tutto il patrimonio viene immobilizzato per almeno tre anni al servizio della continuità stessa, compresi tutti i crediti esistenti al momento del deposito del ricorso, tutti diritti, i beni mobili ed immobili, senza alcuna possibilità di realizzo immediato, nemmeno dell'azienda nel suo complesso". Conseguentemente - prosegue il Commissario giudiziale - "viene previsto che i flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale ed i plusvalori derivanti dalla vendita dei beni in continuità, stimati senza distinzione nell'importo variabile tra un minimo di complessivi euro 6.346.071,00 ed un massimo di complessivi euro 8.521.061,00, verranno destinati esclusivamente al pagamento dei creditori chirografari ai quali viene promesso un pagamento stimato nella misura tra 34,02% e 45,69%, escludendo la destinazione di tali risorse ai creditori privilegiati che vengono in parte degradati a chirografo per complessivi euro 4.933.512,27".

In sostanza - osserva il Commissario giudiziale - "viene previsto espressamente nel piano il differimento, a discapito dei creditori prededucibili e privilegiati, della vendita dell'azienda per almeno tre anni fino alla 1/1/2019, ed in mancanza di cessione unitaria dei singoli beni, solo a partire dal 1/1/2021 ed entro il 31/10/2021, per consentire il realizzo di plusvalori da destinare esclusivamente ai creditori chirografari, senza nulla prevedere a ristoro del sacrificio richiesto ai creditori prededucibili e privilegiati, al di là dei doverosi ed inconsistenti interessi legali". Inoltre - evidenzia il Commissario giudiziale - "ad esclusiva garanzia del pagamento di una percentuale fino al 20% dei crediti chirografari vengono destinati i beni immobili di proprietà della società "Vittorio e Renato Biondetti", il cui valore è stato stimato

dal perito della società in complessivi euro 650.000 “.

Ciò premesso, risulta fondato il rilievo di non fattibilità giuridica prospettato dal Commissario giudiziale e dall'opponente Cassa di Risparmio del Veneto S. p.a., con riguardo alla proposta di destinare sia l'eventuale plusvalore realizzato dalla vendita dei beni, che gli utili generati dalla temporanea continuazione della attività, ai soli creditori chirografari, non sussistendo le condizioni per poter qualificare tale plusvalore come "finanza esterna", come tale attribuibile a creditori diversi da coloro che vantano cause di prelazione sui beni oggetto del compendio (come statuito dalla Corte di Cassazione- Cass. sez- I, sent. 8.6.12 n.9373) “ Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, secondo comma, legge fall. (...) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato “); conseguentemente la previsione della destinazione del surplus e degli utili ai soli creditori chirografari costituisce una violazione dell'art. 160 co. II L.F. il quale vieta ogni

Anna Maria

alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (in tal senso, Corte Appello di Venezia, decr. 12/5/2016, est. Di Francesco; Tribunale Milano, decr. 15/12/2016, est. D'Aquino),

Né tale alterazione delle cause di prelazione può ritenersi essere venuta meno a seguito del voto favorevole espresso dai creditori Agenzia delle Entrate e Comune d'Alpago, non avendo espresso il voto altri due creditori degradati, segnatamente Equitalia e Regione Veneto.

Inoltre – come rilevato dal Commissario giudiziale ed eccepito dall'opponente Cassa di Risparmio del Veneto – deve osservarsi che il piano prevede una moratoria ultra annuale non solo per i crediti privilegiati, ma anche per i crediti prededucibili. Tale previsione risulta in contrasto con l'art. 186 bis L.F. che, al comma II lett. c), legittima la moratoria soltanto con riguardo “ ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca “ e non anche con riguardo ai creditori prededucibili.

Infine la non fattibilità giuridica del proposto concordato emerge dalle valutazioni svolte dal Commissario giudiziale nel parere espresso ex art. 180 L.F. (p. 30 e ss.) laddove evidenzia come, sulla base delle stime dello stesso Commissario, non viene raggiunta la soglia del pagamento minimo del 20 % in favore dei creditori chirografari, prevista dall'art. 160 co. IV L.F.; invero, osserva il Commissario giudiziale, sulla base delle stime effettuate, “ 1) in ipotesi di realizzo dell'azienda alla data del

1/1/2019, verrebbe raggiunta una percentuale di pagamento pari al 4,84%, rispetto a quella prevista nel piano, pari al 39,61%; 2) in ipotesi di realizzo dell'azienda al 31/12/2019 verrebbe raggiunta una percentuale di pagamento del 6,34%, rispetto a quella prevista nel piano, pari al 45,69%; 3) in ipotesi di realizzo dell'azienda al 31/12/2020 verrebbe raggiunta una percentuale di pagamento pari a 0%, rispetto a quella prevista nel piano, pari al 43,71%, andando fra l'altro ad erodere parte dei crediti privilegiati per complessivi € 209.340,00; 4) in ipotesi di vendita dei beni entro il 31/10/2021 verrebbe raggiunta una percentuale di pagamento pari a 0%, rispetto a quella prevista nel piano, pari al 34,02%, andando, anche in questa ipotesi, ad erodere parte dei crediti privilegiati per complessivi € 1.291.876,30 “.

Tali stime del Commissario giudiziale, lungi dal costituire soltanto una valutazione prognostica, hanno trovato un oggettivo riscontro nel fatturato realizzato dalla società al 31/12/2016, pari ad € 12.122.000,00, importo, questo, ampiamente inferiore alla previsione - su cui si fonda il piano concordatario - di un fatturato, nell'anno 2016, di € 13.800.000,00 (oltre che di poco inferiore anche alla prudente previsione formulata nella relazione ex art. 172 L.F. dallo stesso Commissario giudiziale, di € 12.600.000,00), con una conseguente perdita di esercizio stimata dal Commissario giudiziale in circa € 500.000,00 (a fronte della percezione, prevista nel piano concordatario, di utili pari ad € 585.000,00).

Anna Maria

Altrettanto significativa risulta la riduzione del 35% dell'orario di lavoro dei dipendenti attualmente occupati (v. memoria di costituzione della ricorrente e p. 32 del parere del Commissario giudiziale ex art. 180 L.F.), riduzione concordata con i sindacati nel contratto di solidarietà stipulato il 12/1/17 all'evidente fine di ridurre i costi, pur in mancanza di qualsiasi previsione di intervento sul processo produttivo; essa denota una scelta – evidentemente resa necessaria dalle difficoltà finanziarie della società ricorrente, a fronte di un fatturato notevolmente inferiore a quello previsto nel piano concordatario – di palese segno opposto alla previsione di un progressivo aumento del fatturato, che costituisce il fondamento su cui poggia il piano concordatario.

Precisa inoltre il Commissario giudiziale (p. 33 del parere ex art. 180 L.F.) che le somme necessarie per raggiungere la percentuale del 20% ammontano ad almeno circa 5 milioni di euro e che tale soglia non è raggiungibile nemmeno tenendo conto del valore degli immobili, pari, complessivamente, a circa € 650.000,00, e del ricavato dall'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, allo stato indeterminabile.

Un ulteriore riscontro della non fattibilità giuridica del piano a causa della oggettiva irrealizzabilità delle previsioni di fatturato esposte nel piano concordatario, è da rinvenire nella pacifica attuale incapacità della società

Deve essere

ricorrente di provvedere - come rilevato dal Commissario giudiziale - “ a regolarizzare gli omessi versamenti di Iva e contributi (già segnalati nella relazione ex art. 172 L.F.) per circa € 600.000,00, per soglie penalmente rilevanti, realizzati nei primi mesi del concordato e con i quali la ~~“Società ha finanziato di fatto la propria attività fino ad oggi la propria attività, con un conseguente aggravamento del passivo di ulteriori futuri (ma certi) oneri per sanzioni stimabili in circa € 100.000,00, così come è accaduto in passato negli anni dal 2011 in avanti, nei quali la società ha finanziato di fatto la propria attività omettendo versamenti di imposte e contributi e sanzioni per circa 7 milioni di euro “~~”,

Rileva, inoltre, il Commissario giudiziale che "dalle verifiche effettuate risultano ad oggi, in aggiunta, non pagati debiti scaduti da alcuni mesi verso i fornitori, maturati durante il concordato e quindi prededucibili nell'eventuale successivo fallimento, per complessivi circa euro 40.000,00.

Deve pertanto ritenersi insussistente la ulteriore condizione di ammissibilità del piano prevista dall'art. 160 co. IV L.F. il quale, nella formulazione attualmente vigente dispone: "in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari “; infatti il dato relativo al fatturato dell'anno 2016 ha pienamente confermato le stime effettuate dal Commissario giudiziale; avuta certezza che il fatturato del 2016 è ampiamente inferiore

Giune Cella

alle previsioni del piano concordatario, risultano di conseguenza infondate le previsioni del piano concordatario con riguardo al fatturato realizzabile negli anni successivi, posto che – in base al piano concordatario – l'esercizio dell'impresa dovrebbe proseguire nei medesimi termini in cui ha avuto svolgimento nel 2016.

Né il giudizio di non fattibilità del piano per la constatata (quanto all'anno 2016) erroneità delle previsioni di fatturato poste a fondamento del piano concordatario, può essere ritenuto precluso al Tribunale, risolvendosi tale giudizio non in una mera valutazione sulla fattibilità economica – in quanto tale demandata ai creditori – bensì in una valutazione sulla sua fattibilità giuridica (con riguardo a fattispecie analoghe, in tal senso, Trib. Bergamo , decr. 24.11.16, Est. Vitiello; C. App. Firenze, sent. n. 1396 / 16 RG in data 11.11.16; Trib. Ravenna, decr. 27.11.15, est, Farolfi; Trib. Rovigo, decr. N. 26 / 15 RG in data 1.8.16).

Con riguardo alla opposizione proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena, deve rilevarsi che non appare pienamente integrata la fattispecie di cui all'art. 173 L.F., posto che le condotte fraudolente in danno dei creditori risalgono ad epoca anteriore al deposito del ricorso tendente ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, e, segnatamente, sia ad epoca precedente, che ad epoca successiva alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in data 5.12.13,

allorchè la società ricorrente “ pur non realizzando alcun obiettivo del piano, continua la propria attività sostenendosi finanziariamente mediante sistematici omessi versamenti iva, imposte contributi, fin dal mese successivo la stipula dell'accordo nel giugno 2013, accumulando alla data del concordato del 19 ottobre 2015 un debito verso l'erario e gli istituti previdenziali di circa 7,2 milioni, di cui circa euro € 1,5 per sanzioni e maturando ulteriori oneri finanziari verso istituti di credito per € 1,0 milione, aggravando ulteriormente il dissesto “ (p. 27 relazione del Commissario giudiziale ex art. 172 L.F.). Con riguardo a tali gravi atti commessi in danno dei creditori deve rilevarsi che se, da un lato, essi non sono stati esposti nel ricorso, d'altro lato essi non sono stati nemmeno occultati dalla società ricorrente al Commissario giudiziale che, da parte sua, ha potuto acquisirne conoscenza attraverso i bilanci ed i documenti depositati dalla medesima ricorrente.

La domanda avanzata dalla parte ricorrente deve pertanto essere respinta a causa della non fattibilità giuridica del piano concordatario.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.;

1. rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo avanzata dalla società ~~Di... del 1919~~ in persona del legale

rappresentante Sig. ~~XXXXXXXXXX~~, con sede in ~~XXXXXXXXXX~~ (BL),
via dell'Industria ~~XXXXXXXXXX~~, loc. Paludicci ~~XXXXXXXXXX~~

2. condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti opponenti, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, a favore della opponente Cassa di Risparmio del Veneto ed in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, a favore della opponente Banca Monte dei Paschi di Siena.

Belluno, 14.2.17

La Presidente

Dott.ssa Antonella Coniglio

Il Giudice est.

Dott.ssa Anna Travia

Anna Travia

Depositato nella cancelleria del Tribunale

di Belluno il 17 FEB. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosalina DE BENEDET

PER COPIA CONFORME *comunicato alle parti e al P.O.*

Belluno, il 17 FEB. 2017

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosalina DE BENEDET



TRIBUNALE DI BELLUNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 FEB 2017
IL CANCELLIERE RAFFAELLA MONTI

Raffaella Monti